



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 04/02/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE “AREE DESTINATE A PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO AI SENSI ART.7, LETT.F) DPR 285/92 SS.MM.II (NUOVO CODICE DELLA STRADA). PROVVEDIMENTI.

L'anno 2019, il giorno quattro alle ore 11:15 e ss. del mese di Febbraio nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
BONANNO ANTONIO	Sindaco	X	
AMATO MARIO	Assessore	X	
RUSSO DANIELA	Assessore	X	
STISSI ALFIO	Assessore	X	
KHALIL GIULIO	Assessore	X	
TOTALE		5	0

Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario, Dott.ssa Valeria Firrarello.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doverosi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 26 del 28/01/2019, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

PREMESSO CHE

- L'A.C. in qualità di Ente proprietario delle strade dell'abitato di Biancavilla, intende promuovere ai sensi dell'art.5, c.3 del DPR 285/1992(C.d.S.) come aggiornato con L.1 ottobre 2018 n.117, provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6,c.4 e 7,c.1 del medesimo DPR, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, con particolare riferimento alla istituzione di aree da destinare a parcheggio o sosta .
- L'art.7 comma 1 lettera f) del C.d.S. prevede : *< Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane >*;
- l'art.36 - **Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana-** del C.d.S prevede: *< Ai comuni, con popolazione residente superiore a trenta mila abitanti è fatto obbligo dell'adozione del piano del traffico. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>*
- in merito alla tematica riferita al Piano del traffico, ove quest'ultimo necessita in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art.36 citato, si osserva che alla luce dell'art 32 della legge 142/90 comma 2 lett.b come richiamato in sicilia con L.R. n.11 dicembre 1991, n. 48 , il consiglio comunale provvede all'adozione di programmi, sicchè avendo il piano urbano del traffico natura disciplinatoria più che di programmazione in senso stretto, la medesima competenza pare non rientrare nella sfera di attribuzione del massimo consesso civico ;
- il comune con delibera di di G.M. n. 27 del 29/05/2007 avente per oggetto: << **Delimitazione del centro abitato art.4 Decreto Legislativo 285/92 ed art.4 del DPR n.610/96**>> fra, l'altro approvava la nuova delimitazione del centro abitato conformemente a quanto riportato nell'elaborato cartografia dell'abitato – scala 1:10.000

- le disposizioni del codice della strada attuano il disegno di delega e delineano i poteri amministrativi degli enti proprietari delle strade e delle autorità comunali, secondo i moduli tipici di regolazione dell'attività amministrativa tra i quali è compresa la sottoposizione dei comuni al potere di direttiva del Ministro delle Infrastruttura e dei trasporti come stabilita dall'art.7, comma 1, lettera f).
- con sentenza n. 264 del 1996 la Corte ha affermato che : *il precetto di cui all'art.16 della Costituzione non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendono il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazione subordinazioni a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta di pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze e sempre che rispondo a criteri di ragionevolezza;*
- l'art.7, c.8 del C.dS) prescrive “*Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. **Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.***”
- l'art.7, c.9 del C.dS) prevede : *< I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.;*
- per la individuazione delle aree destinate a parcheggio ove istituire la sosta a pagamento lungo le direttrici principali sopra citate, occorre richiamare le seguenti definizioni del vigente Codice della strada aggiornato con Legge 1 ottobre 2018 n. 117, e cioè :
 - la definizione di cui **all'art.3, c.1, n. 34** che così recita : *< Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.>*
 - la definizione di cui **all'art.3,c.1 n.7** che così recita: *Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.*
 - La definizione data **dall'art.3,c.1,n.23** che così recita:< *Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.>*

- la definizione data **dall'art.3, c.1, n.33** che così recita <Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. >
- la definizione contenuta **dall'art.157, c.2** che così recita: < Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
- la definizione data **dall'art. 157,c.4** che così recita: < Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
- dall'art.157,commi 2 e 4 del C.d.S., si evince che nella sosta il veicolo debba essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando in questo modo libera al transito la maggior parte della larghezza della strada, e ne discende di conseguenza che la carreggiata non può essere ridotta alla parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, ma deve necessariamente ricomprendere anche quella destinata alla sosta.
- il vigente “ **Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel comune di Biancavilla**” approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2012 con la quale sono stati definiti i principi generali in tema di organizzazione del parcheggio/sosta nel territorio di Biancavilla;

RICHIAMATE

- La delibera di G.M.76 del 18/04/2012 avente per oggetto < Istituzione “Aree destinate a parcheggio/sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7,lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada).
- La delibera di G.M. n.96 del 17/05/2012 di rettifica parziale della deliberazione n. 76 del 18/04/2012;
- La delibera di G.M. n.103 del 12/06/2014 di rettifica della deliberazione di G.M. n.96 del 17/05/2012;

RILEVATO CHE le aree da destinare a parcheggio o sosta a pagamento **istituite** con la deliberazione di G.M. n.76 del 18/04/2012 avente per oggetto < Istituzione “Aree destinate a parcheggio/sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7,lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada) sono :

- **Aree su Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Piazza Idria e Piazza S.Orsola;**
- **Aree su Piazza Collegiata;**
- **Aree su Piazza S.Orsola; ;**
- **Aree sulle vie Centamore-Via F.lli Bandiera- Via Verne (tratti adiacenti a Via Vitt. Emanuele);**
- **Aree su Via Umberto tratto da Via Vitt.Emanuele a Piazza Annunziata**
- **Aree su Via Scutari da Via Vitt.Emanuele verso piazza Annunziata**

CONSIDERATO CHE la regolamentazione della sosta o parcheggio di cui sopra interessa il centro urbano caratterizzato da un'intensa mobilità veicolare e pedonale servito dalla via Vitt. Emanuele e da vie adiacenti della parte Sud Ovest, ove sono ubicate strutture pubbliche e di uso pubblico: Palazzo Comunale,Civico cimitero, farmacie, banche) ed esercizi commerciali;

CONSIDERATO, altresì, che nel comune di Biancavilla si è sviluppata una zona di espansione servita dal Viale dei Fiori , caratterizzata anch'essa da un intenso traffico veicolare, ove insistono strutture pubbliche (palazzo comunale - scuola di primo e secondo grado - cimitero), strutture di uso pubblico (banche – Chiese di culto) e strutture private commerciali

CONSIDERATO CHE

- sulle dette aree urbane di rilevante importanza urbanistica si registra un intenso e congestionato traffico che incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini fruitori;

- il problema della congestione del traffico concorre fortemente l'uso indiscriminato e non corretto della sosta lungo la carreggiata delle dette direttrici Via Vitt. Emanuele e Viale dei Fiori comporta una mancanza di fluidità durante la fase della percorrenza;
- Il problema della sosta, quindi, in ragione dell'importanza che rileva nella mobilità e nella percorrenza delle dette direttrici principali deve essere valutato nei termini **del “dove e come” gli automezzi privati devono essere parcheggiati o sostati facendo riferimento agli intervalli temporali ”.**

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- sotto la superiore ottica, la regolamentazione del parcheggio o sosta risulta un mezzo per superare le criticità, per mirare al soddisfacimento delle attuali e reali esigenze relative al traffico e alla circolazione che avviene nel centro storico e nell'importante zona commerciale del Viale dei Fiori e per migliorare la qualità della vita;
- per le superiori motivazioni legate al regolare svolgimento del traffico veicolare e della circolazione dei mezzi e del miglioramento della qualità della vita, si ritiene che la regolamentazione della viabilità comprensiva del parcheggio o sosta in dette aree urbane, possa avvenire attraverso la istituzione di aree di parcheggio o sosta a pagamento che consentiranno di rendere funzionale, efficace e fluida la sosta che è di presupposto per il miglioramento della circolazione complessiva nel centro storico e nella zona commerciale;
- l'istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento in parola come già istituite e da integrare con riferimento al Viale dei Fiori, si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l'effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane.

VISTA, a tal uopo, la **Relazione Illustrativa** avente per oggetto: “**Aree da destinare a parcheggio o sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7, lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada)** del Comandante della Polizia Municipale V. Lanaia e del Responsabile della P.O.V Ing Placido Mancari, con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele, Via Scutari , con la quale, nel perseguimento dell'interesse pubblico per come sopra rilevato e nel rispetto dell'art.7,c.1, lett.f) e comma 8 del Dpr 285/1992, vengono indicate le aree da destinare a parcheggio o sosta “a pagamento” e le corrispettive aree libere, che di seguito si elencano:

- A) **Aree di parcheggio o sosta delimitate da stalli dal colore blu per un totale complessivo di n. 258 così ubicate:**
- Via Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra via Tutte Grazie e Piazza S. Orsola: **N.92**
 - Piazza Colleggiata: **N.23**
 - Piazza S.Orsola: **N.10.**
 - Via Centamore (tra via Vitt. Emanuele e Via Verne) – Via Puccini/F.lli Bandiera (tra via Vitt. Emanuele Via Verne): **N.25**
 - Via Umberto tratto da Via Vitt.Emanuele a Piazza Annunziata: **N.21**
 - Via Scutari da Via Vitt.Emanuele verso piazza Annunziata: **N.11**
 - Viale dei Fiori nel tratto tra piazza Sgriccio verso piazza Nassirya **N.76**
- B) **Aree libere di parcheggio sosta delimitati da stalli di colore bianco** posto lungo le stesse vie ove si istituisce il parcheggio o sosta a pagamento o nelle immediate vicinanze in numero uguale o maggiore agli stalli a pagamento ai sensi del citato art.7,c.8; In via definitiva sono 280 di cui (**N.80 zona Viale dei Fiori) e N.200 zona Via Vitt. Emanuele Via Scutari-Via Umberto –Via Centamore – Via Verne – Via F.lli Bandiera.**)
- C) **Aree libere di colore giallo** per il parcheggio/sosta per i diversamente abili lungo via Vitt. Emanuele; **N.6**
- D) **Aree libere di colore rosa** per il parcheggio/sosta per le donne in gravidanza e le neomamme fino ad un anno; **N. 3**

RILEVATO che con la sopracitata relazione si conclude che:

< Con la previsione della regolamentazione del parcheggio o della sosta come sopra indicata, interessante, in questa fase, due aree urbane importanti del paese e cioè il centro attraversato da Via Vitt. Emanuele e la zona di espansione commerciale attraversata dal Viale dei Fiori, si renderà organizzata la sosta e più fluida la circolazione minimizzando così le congestioni. Si ritiene che il mancato rispetto delle **regole della sosta** sia, se non l'unica, certamente la principale causa della congestione urbana, in quanto si viene a sottrarre spazio alla circolazione rendendola così **difficoltosa e talvolta impossibile**. Cioè si allungano i tempi di percorrenza con danni economici rilevanti e il conseguente degradarsi della vita nelle città". Quindi, la nuova previsione dei parcheggi a pagamento nell'area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola " Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, ad integrazione di quelle e già istituite con deliberazione di G.M. n. 76/ e la previsioni di quest'ultime trova ragione precise e puntuali basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico, come sopracitate.>

CONSIDERATO CHE ai fini della regolamentazione della sosta occorre affrontare la problematica secondo i dettati del Dpr 285/1992 e ss.mm.ii. cosiddetto codice della Strada e secondo il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii)

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 5- Regolamentazione della circolazione in generale- c.3 del C.d.S. i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma dell'art.7 del C.d.S, con ordinanza motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

CONSIDERATO CHE lungo le direttrici principali del centro urbano con particolare riferimento alla Via Vitt. Emanuele ed al Viale dei Fiori, si svolge, per la presenza di strutture pubbliche presenti (scuole,palazzo comunale) ed numerosi esercizi pubblici (uffici commerciali, banche,esercizi commerciali, farmacie, etc;) un intenso traffico veicolare che richiede una consistente domanda di sosta e che genera fenomeni di intasamento del traffico;

DATO ATTO

- **CHE** l'istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento secondo le previsioni di cui alla citata **Relazione Illustrativa** si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l'effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane e l'inquinamento ambientale.
- **CHE** la nuova previsione dei parcheggi a pagamento nell'area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola " Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, ad integrazione di quelle e già istituite con deliberazione di G.M. n. 76/2012 e la previsioni di quest'ultime trova ragione precise e puntuali *basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico, come sopracitate;*

RITENUTO, pertanto istituire ai sensi dell'art7,c.1,lettf) e con le modalità di cui al comma 8 del Dpr 285/92 come aggiornato con L 1 ottobre 2018, n.117, le aree di parcheggio o sosta a pagamento come indicate nella sopracitata "**Relazione Illustrativa**" con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele,Via Scutari, per le ragioni di pubblico interesse sottese e sopra evidenziate;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. f) del C.d.S, occorre stabilire, per le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento, le somme da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia dei veicoli e le condizioni delle tariffe;

VISTO Il Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012, con il quale sono stati definiti :

- i principi generali in tema di organizzazione del parcheggio/sosta nel territorio di Biancavilla;

- le competenze della G.M. nella determinazione delle tariffe per il parcheggio o sosta a pagamento, ai sensi dell'art.48 del dlgs 267/2000 e dell'art.7,c.1.lett.f) del dlgs 285/1992 nella sua vigenza;

CONSIDERATO CHE con riferimento al Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012 occorre stabilire i seguenti elementi:

- Il periodo di sosta durante ogni giornata
- Le tariffe, basate ai sensi dell'art.11 del Dlgs 167/2000 in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione per il parcheggio o sosta delimitati da stalli dal colore blu;
- Le deroghe riferite al pagamento della sosta;
- Le modalità di pagamento del parcheggio o sosta;

RITENUTO, quindi, di definire i superiori elementi secondo i seguenti parametri come segue:

A) Periodo di parcheggio/sosta durante ogni giornata con esclusione della domenica

- Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

B) Tariffe giornaliere

- € 0,30 tariffa minima per i primi trenta minuti di parcheggio/sosta
- € 0,70 per ogni ora di parcheggio/sosta
- € 2,50 per mezza giornata di sosta dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

C) Tariffe agevolate con abbonamento

Abbonamento mensile intera giornata € 40,00:

Abbonamento annuale intera giornata € 400,00

Tessere elettronica prepagate ricaricabile mensili o annuale degli stessi importi di cui sopra;

D) Deroghe sui parcheggi o sosta a pagamento

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento comunale delibera di C.C. n.21/2012 sono applicate le deroghe per le tipologie di utenza in esso tutte descritte;

E) Modalità di pagamento

- Tramite parcometri a norma di legge;
- Tramite rivendite autorizzate
- Tramite modalità tessera prepagate sopra dette

RITENUTO in ragione dei nuovi presupposti come sopra argomentati ed anche ai fini di rendere omogenei gli atti in materia di sosta a pagamento revocare:

- La delibera di G.M.76 del 18/04/2012 avente per oggetto < Istituzione "Aree destinate a parcheggio/sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7,lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada).
- La delibera di G.M. n. 96 del 17/05/2012 di rettifica parziale della deliberazione n.76 del 18/04/2012;
- La delibera di G.M. n. 103 del 12/06/2014;

VISTO il T.U.E.L approvato con Dlgs 267/2000

VISTI il dlgs 285/1992 come modificato con legge 1 ottobre 2018 n. 117 , nonche il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii)

SI PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

DI REVOCARE in ragione dei nuovi presupposti come sopra argomentati ed anche ai fini di rendere omogenei gli atti in materia:

- La delibera di G.M.76 del 18/04/2012 avente per oggetto < *Istituzione “Aree destinate a parcheggio/sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7,lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada).*
- La delibera di G.M. n. 96 del 17/05/2012 di rettifica parziale della deliberazione n. 76 del 18/04/2012;
- La delibera di G.M. n.103 del 12/06/2014;

DI APPROVARE la **Relazione Illustrativa** avente per oggetto: “**Aree da destinare a parcheggio o sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7, lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada)** del Comandante della Polizia Municipale V. Lanaia e del Responsabile della P.O.V Ing Placido Mancari, con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele, Via Scutari , con la quale, nel perseguimento dell’interesse pubblico per come sopra rilevato e nel rispetto dell’art.7,c.1, lett.f) e comma 8 del Dpr 285/1992, vengono indicate le aree da destinare a parcheggio o sosta “a pagamento” e le corrispettive aree libere.

DI ISTITUIRE ai sensi dell’art7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8, del Dpr 285/92 come aggiornato con L.1 ottobre 2018, n.117, **le aree a parcheggio o sosta** come riportate con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele, Via Scutari che formano parte integrante e sostanziale della presente redatte dal Responsabile della P.O. 5 – Area Tecnica e dal Comandante della Polizia Municipale, così individuate:

- A) Aree di parcheggio o sosta delimitate da stalli dal colore blu per un totale complessivo di n. 258 così ubicate:**
- Via Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra via Tutte Grazie e Piazza S. Orsola: **N.92**
 - Piazza Colleggiata: **N.23**
 - Piazza S.Orsola: **N.10.**
 - Via Centamore (tra via Vitt. Emanuele e Via Verne) – Via Puccini/F.lli Bandiera (tra via Vitt. Emanuele Via Verne): **N.25**
 - Via Umberto tratto da Via Vitt.Emanuele a Piazza Annunziata: **N.21**
 - Via Scutari da Via Vitt.Emanuele verso piazza Annunziata: **N.11**
 - Viale dei Fiori nel tratto tra piazza Sgriccio verso piazza Nassirya **N.76**
- B) Aree libere di parcheggio sosta delimitati da stalli di colore bianco** posto lungo le stesse vie ove si istituisce il parcheggio o sosta a pagamento o nelle immediate vicinanze in numero uguale o maggiore agli stalli a pagamento ai sensi del citato art.7,c.8; In via definitiva sono 280 di cui (**N.80 zona Viale dei Fiori) e N.200 zona Via Vitt. Emanuele Via Scutari-Via Umberto –Via Centamore – Via Verne – Via F.lli Bandiera.)**
- C) Aree libere di colore giallo** per il parcheggio/sosta per i diversamente abili lungo via Vitt. Emanuele; N.6
- D) Aree libere di colore rosa** per il parcheggio/sosta per le donne in gravidanza e le neomamme fino ad un anno; N. 3

DARE ATTO:

- **CHE** l’istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento secondo le previsioni di cui alla citata **Relazione Illustrativa** si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell’interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l’effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane l’inquinamento ambientale.
- **CHE** la nuova previsione dei parcheggi a pagamento nell’area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola “ Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, ad integrazione di quelle e già istituite con deliberazione di G.M. n.

76/2012 e la previsioni di quest'ultime trova ragione precise e puntuali *basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico, come sopracitate*;

STABILIRE con riferimento al Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012 quanto segue :

A) Periodo di parcheggio/sosta durante ogni giornata con esclusione della domenica

- Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

B) Tariffe giornaliere

- € 0,30 tariffa minima per i primi trenta minuti di parcheggio/sosta
- € 0,70 per ogni ora di parcheggio/sosta
- € 2,50 per mezza giornata di sosta dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

C) Tariffe agevolate con abbonamento

Abbonamento mensile intera giornata € 40,00:

Abbonamento annuale intera giornata € 400,00

Tessere elettronica prepagate ricaricabile mensili o annuale degli stessi importi di cui sopra;

D) Deroghe sui parcheggi o sosta a pagamento

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento comunale delibera di C.C. n.21/2012 sono applicate le deroghe per le tipologie di utenza in esso tutte descritte;

E) Modalità di pagamento

- Tramite parcometri a norma di legge;
- Tramite rivendite autorizzate
- Tramite modalità tessera prepagate sopra dette

STABILIRE CHE resta ferma la possibilità dell'amministrazione comunale di revisione delle tariffe che sarà operata attraverso la predeterminazione di criteri oggettivi nonche sulla base degli Indici Istat

DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.11 del Dlgs 167/2000 che le superiori tariffe di servizio pubblico assicurano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera f) del DPR 285/1992 come aggiornato con L. 1 ottobre 2018 n.117 il Sindaco con propria ordinanza adotterà e stabilirà tutti i provvedimenti in esso previsti e successivi al presente deliberato, stabilendo le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

DARE mandato al Responsabile della P.O.5 – Area Tecnica ing P. Mancari ed al Responsabile della Polizia Municipale Com.n.te V. Lanaia di adottare i provvedimenti successivi per l'attuazione della programmazione finalizzata alla sosta a pagamento.

A tal punto il Sindaco propone alla Giunta l'immediata esecutività del presente atto

La Giunta, sentita la superiore proposta, a voti unanimi resi nelle modalità di legge, delibera l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n.44/1991

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;
- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.
- Di dare atto, infine, che:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 04/02/2019 ai sensi dell'Art. 12, comma 2 L.R. 44/1991.
- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Sig. Antonio Bonanno

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Valeria Firrarello

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Mario Amato



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Riferita alla Proposta Sindacale N° 8

Si esprime parere Firma di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Biancavilla, li 05/02/2019

Capo Area
MANCARI PLACIDO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 26 del 28/01/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE “AREE DESTINATE A PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO AI SENSI ART.7, LETT.F) DPR 285/92 SS.MM.II (NUOVO CODICE DELLA STRADA). PROVVEDIMENTI.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo

Annotazioni:

Biancavilla, 31/01/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale